

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV.

- L'AQUILA, 24 FEBBRAIO 1992 -

*Si pubblica,
di regola, ogni decade*

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - Via Colle Pretara - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 6471 (n. 16 linee urbane); 647323; 647324; 647342.

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo indivisibile: L. 50.000 - Decorrenza dell'abbonamento: 1° gennaio - 31 dicembre - Un fascicolo L. 200 - Arretrati: il doppio. Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite dopo 60 gg. dalla data del Bollettino.

INSERZIONI: Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - Via Colle Pretara - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di L. 25.000 per ciascuna inserzione.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila, di regola, ogni decade e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonchè quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonchè le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali.

(STATUTI COMUNALI)

Statuto del Comune di

SANT'EUSANIO FORCONESE

(Approvato con delibb. di C.C. n. 33 del 27.7.91 e n. 38 del
21.9.91)

(STATUTI COMUNALI)

Statuto del Comune di Sant'Eusanio Forconese. (Approvato con delibb. di C.C. n. 33 del 27.7.91 e n. 38 del 21.9.91).

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI**

Art. 1

1. Il Comune di Sant'Eusanio Forconese è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Il Comune di Sant'Eusanio Forconese è costituito dalle comunità delle popolazioni del capoluogo e della frazione di Casentino.

Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Sant'Eusanio Forconese.

Art. 3

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di Assistenza Sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi e agli inabili.

Art. 5

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico e artistico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8.6.1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da un regolamento che sarà adottato dal Comune che dovrà, fra l'altro, prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguito dagli Enti.

Art. 7

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un

programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica a fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo esigenze e priorità definite dai piani territoriali.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona la violazione con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8

Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 10

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.

2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può adottare, anche per alcuni di essi, idonee forme di cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Comunità Montana di appartenenza, con la Provincia.

3. Il Comune promuove ed attua - con i comuni che gravitano nell'area (comprensorio-bacino) aquilana - le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi anche in forma associata.

4. A tal fine il Comune promuove la costituzione di una conferenza dei Sindaci, quale organismo permanente di consultazione per:

- a) la predisposizione di piani territoriali di coordinamento;
- b) la proposizione di programmi di opere di comune interesse;
- c) la promozione di iniziative e di attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo;
- d) la individuazione di forme di collaborazione per la gestione di servizi.

5. Il Comune può costituire una Unione con altri Comuni con termini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi.

6. L'atto costitutivo e il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica delibera consiliare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Il Consiglio, la Giunta e il Presidente dell'Unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni di popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

8. Il Regolamento dell'Unione:

- a) può prevedere che il Consiglio dell'Unione stesso sia espressione dei Comuni partecipanti e ne dispone la forma;
- b) contiene l'indicazione degli Organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari dei Comuni.

Art. 11

Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi;
- b) la stipulazione di apposita convenzione con

altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
 c) la concessione a terzi;
 d) la gestione in economia;
 e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali.

TIT. II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

Sono organi del Comune, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco così come stabilito e regolato dalla legge 8.6.90, n. 142.

Art. 13

Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

Art. 14

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare alle riunioni di altre Commissioni comunali se vi fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza che sarà fatta dal Messo Comunale.

Art. 15

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 commi 2 e 4 della legge 8.6.90, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 16

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione. Il Sindaco è tenuto ad includerle nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio.

2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato regionale di controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

3. Le dimissioni sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio Comunale.

Art. 17

È Consigliere anziano il Consigliere più anziano di età.

Art. 18

1. I Consiglieri possono costituire gruppi formati da uno o più componenti.

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo è costituito da almeno

due Consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in Consiglio, il Consigliere eletto in tale lista viene considerato «gruppo» a tutti gli effetti.

4. Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi, con motivata deliberazione del Consiglio, ai Consiglieri che, almeno in numero di due, recedono dal medesimo gruppo della lista in cui sono stati eletti.

5. I Consiglieri appartenenti a liste con il solo candidato eletto o i Consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico «gruppo misto».

6. Ogni gruppo deve comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il Consigliere, appartenente al gruppo, più anziano per età.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 20

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori.

2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste nei successivi specifici articoli del presente Statuto.

6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 21

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria, di norma, due volte l'anno: la prima per l'approvazione, entro il 30 giugno, del conto consuntivo dell'esercizio precedente e la seconda, entro il 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno seguente.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto.

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e

del Prefetto nei casi previsti dalla legge previa diffida.

Art. 22

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco secondo le norme del regolamento.

Art. 23

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri iscritti all'ordine del giorno sia per le sessioni ordinarie che per le sessioni straordinarie.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Ai soli fini della notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e di altri organismi comunali dei quali fanno parte, i Consiglieri Comunali, che anagraficamente o di fatto risiedono fuori comune, devono designare un domiciliatario residente nel Comune di Sant'Eusanio Forconese.

Art. 24

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno otto consiglieri sui quindici assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione

è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta almeno otto consiglieri sui quindici assegnati.

Art. 25

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 26

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le sole deliberazioni concernenti persone sono adottate mediante scrutinio segreto.

2. Il regolamento stabilisce gli altri casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati nel numero dei votanti.

Art. 28

Il regolamento può prevedere la possibi-

lità di costituzione di Commissioni Consiliari permanenti e speciali, di Commissioni di inchiesta e di consulte o gruppi di lavoro e ne disciplina separatamente le diverse funzioni.

Art. 29

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui agli articoli precedenti, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30

La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e di numero quattro assessori tutti scelti in seno al Consiglio Comunale.

Art. 31

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.

2. La Giunta e gli assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di una proposta politico-programmatica, contenuta in un documento sottoscritto da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessori ed illustrata dal candidato alla carica di Sindaco; la proposta, con l'allegato documento, può essere depositata nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai consiglieri alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, si provvede allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 32

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 33

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il vice Sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.

5. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene, nelle tre votazioni, a maggioranza

assoluta dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 34 - 4^o comma - della legge 8.6.90, n. 142.

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore la Giunta comunale incarica il Sindaco o altro assessore ad assumere le funzioni.

Art. 34

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dallo stesso Sindaco.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 35

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1, della legge 8.6.90, n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, la cui data è quella di acquisizione al protocollo comunale, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede il consigliere anziano. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 31 del presente Statuto relativo alla elezione del Sindaco e degli assessori.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 36

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 7.4.1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

3. In caso di pronuncia di decadenza del

Sindaco trova applicazione il disposto del comma 2, dell'art. 33 del presente statuto, relativo alla durata in carica e alle surrogazioni del Sindaco e degli assessori.

4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dello stesso articolo del presente Statuto citato nel precedente comma.

Art. 37

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 33 del presente Statuto relativo alla durata in carica del Sindaco e degli assessori e alle surrogazioni del Sindaco e degli assessori.

Art. 38

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

5. Con le stesse modalità la Giunta comunale conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza

o impedimento o di vacanza dalla carica. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere sempre modificate con analogo atto deliberativo come può avviarsi all'attribuzione di incarichi agli assessori.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

Art. 39

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 40

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta, può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto consuntivo se invitato.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori

essori assegnati nel numero fissato nel precedente articolo 30 del presente Statuto.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 41

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti che sovrintendono, altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco s'avvale degli uffici comunali.

Art. 42

Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

– convoca e presiede il Consiglio e la Giunta (e la conferenza dei capigruppo) fissandone l'ordine del giorno e assicurandone il regolare svolgimento;

– tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve, a mezzo del segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;

– dirige l'attività della Giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi del Consiglio; coordina le funzioni delegate agli assessori delle quali è politicamente responsabile; propone la revoca degli assessori nonché la loro sostituzione se dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;

– ha la rappresentanza generale dell'ente;

– indice la conferenza dei servizi; previa delibera di Giunta, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti;

rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi anche attraverso un suo delegato, con specifico mandato per ogni assemblea;

– surroga il Consiglio in caso di inadempienza nelle nomine di sua competenza;

– previa delibera di Giunta, rappresenta il Comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei suoi diritti;

– firma gli atti amministrativi esterni avente contenuto discrezionale, nonché gli atti generali;

– emana i regolamenti;

– adotta ordinanze nonché, come ufficiale del Governo, i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge;

– rilascia provvedimenti autorizzatori e concessivi non attribuiti al segretario;

– irroga le sanzioni disciplinari più gravi della censura e sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali. Le sanzioni, compresa la sospensione, sono irrogate, nei casi previsti per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 52 - comma 9 - della legge 142/90;

– emette provvedimenti in materia di occupazioni d'urgenza di competenza del comune;

– sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce a tal fine le direttive al segretario;

– vieta l'esibizione di atti ritenuti riservati;

– assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

– coordina gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici uffici ed esercizi;

– promuove verifiche e indagini sull'attività del comune;

– convoca i comizi per l'elezione del difensore civico, nonché per i referendum consultivi;

– presiede le gare di appalto quando il Segretario roga il relativo contratto dell'opera cui si riferisce le gare stesse;

– stipula i contratti in rappresentanza dell'ente in sostituzione del segretario qualora quest'ultimo sia ufficiale rogante;

– nell'ambito degli indirizzi del Consiglio, sovrintende e coordina rispettivamente l'attività

degli organismi e degli enti dipendenti nonché dei rappresentanti del Comune in altri organismi ed enti; riferisce annualmente al Consiglio sulla osservanza da parte degli stessi degli indirizzi consiliari e sul raggiungimento degli obiettivi;

– presiede l'udienza pubblica dei cittadini, l'assemblea popolare e delle associazioni; risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini anche per conto della Giunta e del Consiglio;

– esercita, inoltre, ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti.

TIT. III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, cooperative e di volontariato attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;

c) consultazioni riguardanti la formazione e l'attuazione dei propri programmi gestionali.

2. Tali organismi possono concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

3. La collaborazione delle associazioni con il Comune e la gestione dei servizi deve essere regolamentata da norme da approvarsi dal Consiglio comunale come pure sarà oggetto del regolamento l'individuazione dei soggetti della partecipazione.

Art. 44

1. Il Comune consulta i soggetti della par-

tecipazione quando lo ritiene utile ed opportuno.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore, del piano commerciale.

Art. 45

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo possono rivolgere le petizioni al Consiglio Comunale e chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Eguali richieste possono formulare gruppi di almeno 30 cittadini residenti e che siano elettori nel Comune. Le relative firme sono autenticate nei modi e nelle forme della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Sulla petizione decide l'organo del Comune competente nella materia.

Art. 46

1. Le organizzazioni sociali possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto *entro trenta giorni*.

Art. 47

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in modo chiaro non escluso anche uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il cinque per cento della popolazione risultante al *31 dicembre* dell'anno precedente. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

3. Le firme debbono essere autenticate nei modi di legge.

Art. 48

1. Il progetto di iniziativa popolare viene esaminato dalla Giunta comunale che decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta una relazione al Consiglio Comunale *entro quaranta giorni*.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa *entro venti giorni* dalla presentazione della relazione della Giunta Comunale.

3. Ove il Consiglio non vi provvede entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale *entro quindici giorni*.

4. Scaduto quest'ultimo termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

5. Tutte le proposte che richiedono spese, da chiunque provengono, dovranno indicare i mezzi di copertura.

Art. 49

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 47, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento del voto, per le spese da sostenere, per la validità del referendum e per quanto altro necessario alla cele-

brazione del referendum.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Art. 50

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interesse diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 51

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente com-

ma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

Art. 52

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblicati ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso l'ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del *Bollettino Ufficiale della Regione* e dei regolamenti comunali.

Art. 53

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, viene stabilito che l'ufficio di segreteria possa fornire tutte le notizie relative all'attività del Comune.

CAPO III IL DIFENSORE CIVICO

Art. 54

1. L'Amministrazione Comunale, in

forma singola o associata con altri comuni o con l'Amministrazione Provinciale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dei servizi, può istituire l'ufficio del difensore civico per tutelare i cittadini e gli Enti pubblici e privati contro ogni comportamento attivo o omissivo della pubblica amministrazione che ne leda i diritti e gli interessi legittimi. Inoltre, sempre dietro loro richiesta, rimuove gli elementi ostativi sia di natura democratica che politica al regolare svolgimento delle pratiche pendenti presso la pubblica amministrazione.

2. Le modalità per la nomina saranno disciplinate nel Regolamento sulla partecipazione popolare di cui all'Art. 43 del presente Statuto.

TIT. IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 55

L'Amministrazione Comunale favorisce la costituzione dell'associazione per la tutela dei consumatori e per il rispetto degli interessi diffusi stabilendo, nel regolamento, criteri di sistematica verifica dell'effettivo funzionamento nell'interesse generale.

Art. 56

I dipendenti del Comune sono inquadrati in ruolo organico deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. c) della legge 8.6.90, n. 142.

Art. 57

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla

legge, dagli accordi collettivi nazionali e dal Regolamento.

2. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 58

Il Segretario comunale dirige gli uffici ed i servizi comunali in quanto nel Comune non è prevista la qualifica dirigenziale.

Art. 59

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) assolve all'alta direzione di tutti gli uffici e servizi; è capo del personale e assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, emana direttive e ordini, propone missioni, prestazioni straordinarie e permessi del personale, adotta provvedimenti di mobilità interna, propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, esercita potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia ed inefficienza dello stesso;
- b) emana tutti gli atti non di competenza del Sindaco;
- c) stipula i contratti deliberati dalla Giunta e dal Consiglio quando non svolga la funzione di ufficiale rogante;
- d) è preposto all'espletamento dei concorsi e delle gare di appalto, presiede le relative commissioni e ha la responsabilità delle corrispondenti procedure quando non roga il contratto relativo all'opera appaltata. In tal caso la gara di appalto viene presieduta dal Sindaco in quanto nel Comune non esiste la qualifica dirigenziale;
- e) cura l'attuazione dei provvedimenti;

f) è responsabile dell'istruttoria, delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;

g) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne sottoscrive i verbali ad eccezione di quando il Segretario abbia un interesse circa un argomento da trattare perché nel qual caso il Consiglio o la Giunta sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario; su incarico della Giunta, partecipa a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne al Comune;

h) formula il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e svolge funzioni di consulenza tecnico-giuridica sulle questioni sollevate in seno agli organi ai quali partecipa;

i) cura l'invio delle deliberazioni dovute ai capigruppo e al Prefetto; riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni della Giunta, nonché l'atto di dimissioni del Sindaco;

l) invia le deliberazioni al controllo;

m) attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti;

n) rilascia certificazioni, notizie e documenti a cittadini e consiglieri comunali che non siano di competenza del Sindaco;

o) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;

p) riceve istanze, petizioni e proposte dei cittadini, interrogazioni, mozioni e richieste dei consiglieri; cura la loro sottoposizione agli organi ed uffici competenti e che venga data tempestiva risposta;

q) dirime i conflitti di competenze fra i responsabili dei servizi.

CAPO II

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 60

1. La deliberazione del Consiglio Comu-

nale che autorizza l'istituzione di associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società o la partecipazione ad essi del Comune, ne regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n.), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta formulata dal Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale indicazione dei nuovi. La delibera di revoca deve contenere la contestuale nuova nomina.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 61

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui al precedente articolo anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguenti dagli enti,

aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 62

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8.6.90, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, se recepiti con apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

TIT. V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 63

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliatamente inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità dove sarà compresa anche la normativa sul patrimonio.

Art. 64

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 65

1. Fermo restando quanto previsto dal-

l'art. 56 della legge 8.6.90, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 66

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente, ed, eventualmente, a mezzo dell'assessore competente se la Giunta provvede a nominarlo.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi e aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

Art. 67

1. Il Segretario comunale, anche al fine del successivo controllo di cui all'art. 46, comma 11, della legge 8.6.1990, n. 142, è tenuto a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche, eventualmente in riferimento al bilancio pluriennale.

2. Eventuali rilievi saranno riferiti, con apposita relazione, alla Giunta comunale.

Art. 68

1. La revisione economica e finanziaria è affidata ad un revisore.

2. Il revisore è un organo autonomo che uniforma il suo mandato in modo attivo e sostanziale, cooperando nelle funzioni di controllo e indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune.

3. Nell'azione di collaborazione con il Consiglio, il revisore uniforma la sua azione affinché il Comune orienti sempre più le proprie attività, ad esempio le proprie competenze finalizzate al servizio dei cittadini.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5. Il Consiglio comunale, nel corso dell'anno, può richiedere specifiche informative al revisore quale strumento di indiretto riscontro dell'effettivo adempimento dei compiti di revisione e può assistere, se richiesto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, solo con il voto consultivo per riferire su specifiche questioni attinenti alla gestione economica-finanziaria.

6. La relazione sul rendiconto annuale deve obbligatoriamente accompagnare la proposta di delibera sul consuntivo.

7. Il revisore, con la predetta relazione, oltre ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione deve esprimere rilievi e proposte per conseguire la migliore efficienza, efficacia, economicità e produttività sia nell'azione che nella gestione dell'ente.

Art. 69

Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa nonché le verifiche straordinarie.

TIT. VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 70

I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8.6.90, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 71

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 47,

comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

4. Il trattamento di cui al precedente comma va anche attribuito alle delibere modificative di tariffe di tributi, tasse e imposte o dei regolamenti stessi.

TIT. VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 72

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima od integrazione. Eccezione a questa regola sarà fatta solo se, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 3 dell'art. 11 della Legge 8 giugno 1990, il Comune di Sant'Eusanio Forconese intende costituirsi in Municipio.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Fino all'entrata in vigore del presente Statuto e dei regolamenti previsti, saranno applicate le leggi statali, regionali e le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti purché non in contrasto con le norme della legge 8.6.1990, n. 142.

*INDICE***TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

art. 1	Pag.	2
art. 2	Pag.	2
art. 3	Pag.	2
art. 4	Pag.	2
art. 5	Pag.	2
art. 6	Pag.	2
art. 7	Pag.	2
art. 8	Pag.	3
art. 9	Pag.	3
art. 10	Pag.	3
art. 11	Pag.	3

**TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI**

art. 12	Pag.	4
art. 13	Pag.	4
art. 14	Pag.	4
art. 15	Pag.	4
art. 16	Pag.	4
art. 17	Pag.	4
art. 18	Pag.	4

**CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE**

art. 19	Pag.	5
art. 20	Pag.	5
art. 21	Pag.	5
art. 22	Pag.	6
art. 23	Pag.	6
art. 24	Pag.	6
art. 25	Pag.	6
art. 26	Pag.	6
art. 27	Pag.	6
art. 28	Pag.	6

art. 29	Pag. 7
---------------	--------

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

art. 30	Pag. 7
art. 31	Pag. 7
art. 32	Pag. 7
art. 33	Pag. 7
art. 34	Pag. 8
art. 35	Pag. 8
art. 36	Pag. 8
art. 37	Pag. 9
art. 38	Pag. 9
art. 39	Pag. 9
art. 40	Pag. 9

CAPO IV IL SINDACO

art. 41	Pag. 10
art. 42	Pag. 10

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 43	Pag. 11
art. 44	Pag. 11
art. 45	Pag. 11
art. 46	Pag. 11
art. 47	Pag. 11
art. 48	Pag. 12
art. 49	Pag. 12

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

art. 50	Pag. 12
---------------	---------

art. 51	Pag. 12
art. 52	Pag. 13
art. 53	Pag. 13

CAPO III IL DIFENSORE CIVICO

art. 54	Pag. 13
---------------	---------

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

art. 55	Pag. 13
art. 56	Pag. 13
art. 57	Pag. 13
art. 58	Pag. 14
art. 59	Pag. 14

CAPO II ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETÁ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

art. 60	Pag. 14
art. 61	Pag. 15
art. 62	pag. 15

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

art. 63	Pag. 15
art. 64	Pag. 15
art. 65	Pag. 15
art. 66	Pag. 16
art. 67	Pag. 16
art. 68	Pag. 16
art. 69	Pag. 16

**CAPO VI
L'ATTIVITÀ NORMATIVA**

art. 70	Pag. 17
art. 71	Pag. 17

**TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO
E
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

art. 72	Pag. 17
---------------	---------

- Direttore Responsabile: Dott. Luigi MALAVOLTA -

Stab. Litotipografico «Gran Sasso» - S.S. 80 Km. 3,800 - Tel. 311157-58 - Pettino - L'Aquila